

ACCORDO SPECIFICO

TRA

ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Molari, domiciliato per la carica in Bologna, Via Zamboni n. 33 ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Generale di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n.1203 del 13.12.2011 e ss.mm.ii) e del decreto MIUR prot. n. 0000755 del 30/09/2015 (di seguito denominata "Università") autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

e

BEHOLD S.R.L con sede legale in Bologna, Via Zamboni 33, capitale sociale pari ad Euro 10.000 interamente versato, C.F, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 03993541204 rappresentata da Shiva Loccisano, nella sua qualità di legale rappresentante (di seguito "BeHold")

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

- a) BeHold è una società a responsabilità limitata con socio unico l'Università, costituita in data 22/12/2021, che realizza le finalità istituzionali dell'Università, e svolge, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, fermo restando i principi di economicità ed efficienza, le attività e le prestazioni necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali universitarie, secondo il modello in *house providing* stabilito dall'ordinamento italiano e dall'Unione Europea;
- b) BeHold rispetta le caratteristiche di ente in-house, secondo quanto previsto in particolare dal D.lgs. 175/2016 recante «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e precisamente è costituita da capitale completamente pubblico, svolge attività prevalente nei confronti del socio unico e tale socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- c) BeHold, in quanto società *in house*, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici così come previsto dall'articolo 16 del medesimo D.lgs. 175/2016 e nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato previsti dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici";
- d) il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 27/07/2021, ha definito che le direttive e indicazioni operative dell'Università alla società siano attuate mediante appositi contratti di servizio, realizzati in coordinamento con le "competenti articolazioni dell'Università, con particolare riferimento agli ambiti della Terza Missione";

- e) le Parti in data 02/08/2022 hanno proceduto alla stipula di un disciplinare (Rep. 10384/2022, Prot. 181223 del 02/08/2022, di seguito "Disciplinare") che regola gli aspetti di carattere generale del rapporto esistente, in linea con i punti b) e c) di cui sopra, ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) le Parti hanno stipulato un accordo specifico (Rep. n. 11/2024 Prot. 6428 del 10/01/2024) che definisce i servizi che BeHold è incaricata a svolgere a favore dell'Università, con scadenza 31/12/2024;

**TUTTO CIO' PREMESSO E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO, SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente accordo intende definire i servizi che BeHold è incaricata a svolgere a favore dell'Università nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto stabilito all'art. 2 del Disciplinare, definendo gli elementi della collaborazione, i suoi contenuti, i tempi per la realizzazione e la definizione dei relativi compensi.
2. L'Accordo declina inoltre in via provvisoria quanto definito all'art. 9 del Disciplinare, relativo alla Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Etica.
3. Per tutti gli altri aspetti, l'accordo fa riferimento al Disciplinare sottoscritto.

ART. 2 - Servizi

1. Con specifico riferimento alla gestione delle partecipazioni in società spin-off, BeHold dovrà:
 - Supportare le procedure di costituzione per l'avvio delle imprese spin-off per le quali il Consiglio di Amministrazione dell'Università delibererà la partecipazione, nel rispetto di quanto definito nel Disciplinare;
 - Designare un consigliere di amministrazione all'interno degli organi di gestione delle società spin-off partecipate;
 - Procedere alla liquidazione delle partecipazioni in società spin-off partecipate, in accordo con i regolamenti di Ateneo e le normative vigenti;
 - Collaborare con le società spin-off per sviluppare piani strategici a medio/lungo termine, supportando l'identificazione di opportunità di crescita e nuovi mercati, e l'implementazione di tali strategie;
 - Facilitare l'accesso al finanziamento, inclusi prestiti, investimenti di venture capital o private equity, ed aiutare le società spin-off partecipate a raccogliere capitali per sostenere lo sviluppo aziendale;

- Aiutare le società spin-off partecipate a migliorare il livello di gestione delle proprie attività in chiave manageriale, affiancando, con funzione di mentor, i soci e gli amministratori per gli aspetti relativi a efficienza operativa, gestione dei processi e amministrazione societaria;
- Completare la predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione e gestire le procedure relative alla trasparenza, come da normativa, da pubblicare sul portale di Ateneo;
- Partecipare alle sedute della Commissione Imprenditorialità dell'Ateneo, in particolare tramite il proprio Amministratore unico;
- Supportare le attività messe in campo dall'Ateneo finalizzate alla promozione dell'imprenditorialità accademica, ad esempio tramite la partecipazione a commissioni interne per la valutazione di progetti da parte del proprio Amministratore unico;
- Partecipare e promuovere iniziative formative rivolte al personale, sia esso amministrativo o di ricerca, e a studenti dell'Ateneo.

ART. 3 - Prevenzione della corruzione, trasparenza ed etica

1. In pendenza del completamento del Piano per la prevenzione della corruzione e l'attivazione dei processi di compliance e monitoraggio ad esso connessi, le Parti stabiliscono che BeHold osservi, nei limiti della compatibilità, i principi del Codice etico e di Comportamento dell'Università disponibile al link: https://normateneo.unibo.it/codice_etico.html.
2. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

ART. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

1. L'Università si impegna a versare l'importo di **€ 110.000+IVA** per l'intera durata del contratto, quale corrispettivo onnicomprensivo riferito ai servizi offerti da BeHold all'Università, previa emissione di apposita fattura da parte di BeHold.
2. Il versamento potrà avvenire in due rate semestrali anticipate, di importo pari a € 55.000, entro 30 gg dal ricevimento fattura, secondo le modalità ivi previste.

ART. 5 - Durata

1. Il presente contratto ha decorrenza **dal 01/01/2025 al 31/12/2025**.

ART. 6 - Patto di riservatezza

1. Le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del presente contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla

risoluzione dello stesso, a mantenere riservati i dati, le informazioni o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

ART. 7 - Comunicazioni

1. Ai fini del presente Accordo, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

Per l'Università: dott. Romina Veronica Germana Kniaz presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna -Via Zamboni 33 - 40126 Bologna (BO) - Tel. 0512080629 Email: kto.impreditorialita@unibo.it - PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

Per BeHold: il dott. Shiva Loccisano legale rappresentante Tel. 3492826521 e-mail: behold@unibo.it - PEC: behold@legalmail.it

2. Ogni variazione ai recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno come validamente effettuate.

ART. 8 - Rinvio - Norme Applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto previsto in materia dal Codice Civile, nonché alle norme vigenti ed agli usi locali.

ART. 9 - Imposta di Bollo e di Registro

1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso con tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.
2. L'imposta di bollo sul presente contratto, pari a € 32,00, è posta a carico dell'Università ed al versamento all'Erario provvede l'Università in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna - Ufficio territoriale di Bologna 2.

Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. La data di sottoscrizione coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Magnifico Rettore

Prof. Giovanni Molari

FIRMATO DIGITALMENTE

Per BeHold s.r.l.

Legale rappresentante

Dott. Shiva Loccisano

FIRMATO DIGITALMENTE